

lative alla redazione del bilancio stesso e cioè la violazione di principi di veridicità, precisione e chiarezza».

NOTIFICAZIONE DI DECRETO INGIUNTIVO

TRIBUNALE TORINO, 15 giugno 2012 — DI CAPUA Giudice.

Ingiunzione (procedimento per) — Notificazione tardiva decreto ingiuntivo — Rimessione in termini — Applicabilità.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 644 e 153, comma 2, c.p.c. può essere disposta la rimessione in termini del ricorrente che, senza sua colpa, non abbia potuto notificare tempestivamente il decreto ingiuntivo (1).

 **Omissis.** — Letta l'istanza datata 6.06.2012, depositata in data 13.06.2012 dalla società Carifin Italia S.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Paolazzo, nella sua qualità di parte ricorrente nel procedimento per ingiunzione iscritto al n. 31732/11 R.G., con cui si chiede di essere rimessi in termini al fine di rinnovare la notifica del Decreto ingiuntivo, n. 12556/11 datato 23.11.2011 depositato in data 24.11.2011;

— ritenuto che l'istanza debba trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

§ è ben vero che l'art. 644 c.p.c. non contempla la possibilità di concedere un nuovo termine per la notificazione del decreto ingiuntivo;

§ è ben vero che la tesi negativa era stata sostenuta in giurisprudenza e finanche dal Tribunale di Torino (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Decr. 29 giugno 2007 in *Il Foro italiano* 2008, I, colonna 999 ed in *Giurisprudenza Piemonte* on line sul sito www.giurisprudenza.piemonte.it);

§ peraltro, come ha avuto modo di evidenziare un'attenta più recente dottrina, le soluzioni a disposizione di chi non è riuscito a effettuare la notifica nel termine di 60 gg. comportano, perlomeno nel caso di instaurazione di un giudizio ordinario o di nuovo ricorso al procedimento monitorio, una duplicazione di azioni legali che mal si concilia con le pressanti esigenze deflative della macchina giudiziaria e, soprattutto, con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

§ inoltre, si deve osservare che la recente legge, n. 69/2009, di modifica del codice di rito, ha aggiunto un secondo comma all'articolo 153 c.p.c. che, sotto la rubrica "improrogabilità dei termini perentori", risulta pertanto oggi così strutturato:

"I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma"; dunque, il nuovo secondo comma dell'art. 153 prevede ora un principio generale — non limitato alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione — di

rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenze senza colpa; l'abrogazione dell'art. 184 bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo del codice dedicato in via generale ai termini processuali, non può che avere il significato di applicazione generalizzata dell'istituto della rimessione in termini (mentre l'allocatione precedente ne limitava l'operatività, secondo la giurisprudenza prevalente, unicamente alle ipotesi in cui le parti costituite fossero decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa);

§ del resto, la tesi positiva è stata recentemente sostenuta in giurisprudenza, finanche dal Tribunale di Torino:

i) *"Nell'ipotesi di tardiva notifica del decreto ingiuntivo, il creditore può richiedere in applicazione dell'art. 153 c.p.c. comma 2, la rimessione in termini, qualora sia incorso in decadenza senza colpa"* (Tribunale Mondovì, 19 febbraio 2010 in *Redazione Giuffrè* 2010 ed in www.ilcaso.it, I, doc. 2029);

ii) *"Il nuovo secondo comma dell'art. 153, aggiunto dalla legge 69/2009 di modifica del codice di rito, prevede ora un principio generale — non limitato alla fase istruttoria del procedimento ordinario di cognizione — di rimessione in termini per la parte che sia incorsa in decadenze senza colpa; l'abrogazione dell'art. 184 bis c.p.c. e lo spostamento del suo contenuto nell'art. 153, cioè nel capo del codice dedicato in via generale ai termini processuali, dunque, non può che avere il significato di applicazione generalizzata dell'istituto della rimessione in termini che pertanto è adesso ammessa anche nel caso di mancata notificazione del decreto ingiuntivo nel termine di 60 gg. previsto dall'art. 644 c.p.c., che non sia dovuta a colpa del creditore"* (Tribunale Torino, sez. III civile, Ord. 04 marzo 2011, n. 7053/10 Rg in *"Altalex"* on line Massimario, n. 16/2011 sul sito www.altalex.com). — *Omissis.*

(1) La notificazione del decreto ingiuntivo e la rimessione in termini

L'ordinanza in commento affronta il tema dell'applicabilità della disciplina della rimessione in termini nel caso di incolpevole mancata notificazione del decreto ingiuntivo nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., precisamente nel termine di sessanta giorni¹ dalla pronuncia² ove la notificazione debba avvenire nel territorio del nostro Paese o di novanta giorni ove il luogo dove deve avvenire la notifica sia all'estero, e la risolve in senso positivo.

È noto che la norma succitata esclude la rimessione in termini e prevede, quale sanzione per l'omessa notifica, l'inefficacia del decreto. La giurisprudenza e la dottrina sottolineano come la *ratio* della disposizione in parola si debba individuare nella presunzione, in caso di inosservanza del termine, della volontà del ricorrente di abbandonare il provvedimento ottenuto *inaudita altera parte*³. L'orientamento prevalente della giurisprudenza ha ritenuto che andassero ricondotte, alla norma in questione non solo le ipotesi di omessa

¹ Così elevato rispetto ai previgenti quaranta giorni dall'art. 8, comma 3 bis, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in L. 20 dicembre 1995, n. 534.

² La giurisprudenza ha chiarito che il *dies a quo* non corrisponde alla data apposta sul provvedimento, bensì alla data di effettivo deposito del provvedimento in cancelleria (Cass., 31 ottobre 2007, n. 22959, in *Mass. Giur. It.*, 2007, 1863 e seg., e in *Fall.*, 2008, 7, 785, con nota di CONTE; Id., 25 maggio 2001, n. 7160, in *Giur. It. Mass.*, 2001, 625; Id., 10 agosto 1982, n. 4488, in *Giust. Civ. Mass.*, 1982, 8). Cfr. anche CONTE, *sub art.*

644, in *Codice di procedura civile commentato* diretto da Consolo, Milano, 2010, 56.

³ Cass., 1° settembre 2000, n. 11498, in *Mass. Giur. It.*, 2000, 1065, e in *Foro It.* 2001, I, 1985; Id., 8 ottobre 1974, n. 2656 in *Mass. Giur. It.*, 1974 e in *Giust. Civ.*, 1974, I, 1682; GARBAGNATI, *Il procedimento di ingiunzione*, Milano, 1991, 105; IMPERIALI (agg. PANZAROLA), *sub art.* 644, in *Codice di procedura civile* a cura di n. Picardi, 4^a ed., Milano, 2008, 2922: Sottolinea la necessità di garantire la certezza dei rapporti giuridici Romano che ha curato la nuova edizione del già citato GARBA-

notificazione ma anche quelle qualificabili come inesistenza o nullità insanabile della notificazione⁴, che dovesse essere esclusa la prorogabilità⁵ e la rinnovazione⁶ dei termini in questione e che dovessero essere respinte le istanze di rimessione in termini⁷; peraltro la Consulta ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 644 e 184 *bis* c.p.c. rimessale una prima volta nel 1989⁸ ed una seconda volta, successivamente all'introduzione del previgente art. 184 *bis* c.p.c., nel 2004⁹.

In particolare, secondo il *trend* fino ad oggi dominante, premessa la perentorietà dei termini di cui all'art. 644 c.p.c., si doveva altresì escludere la possibilità di applicare l'art. 184 *bis* c.p.c. posto che la rimessione ivi prevista doveva ritenersi utilizzabile solo nel contesto della fase di trattazione del processo di cognizione di primo grado¹⁰.

Il legislatore della legge, n. 69/2009 ha però — come correttamente sottolineato dal Tribunale di Torino — abrogato l'art. 184 *bis* c.p.c. ed aggiunto all'art. 153 c.p.c., che già delineava la disciplina dei termini perentori sancendone l'immutabilità, un secondo com-

ma, che contiene la disciplina della rimessione in termini.

L'istituto da ultimo citato — del quale è stata predicata la doverosità costituzionale¹¹ e che appare assolvere una funzione generale ben precisa di conservazione del processo, nonché di equità e giustizia¹² — è dunque ora collocato nell'ambito della disciplina del Libro I del codice di rito, nelle "Disposizioni generali". Proprio alla luce di tale nuova collocazione della rimessione, parte rilevante della dottrina ritiene che, da un lato, lo stesso mantenga la sua natura di rimedio giudiziale, dall'altro lato, dal comma 1 dell'art. 153 c.p.c. non sia più consentito desumersi la conclusione secondo la quale il nostro ordinamento si conformerebbe al modello dell'autoresponsabilità oggettiva, bensì deve ritenersi che si sia «aperta la strada verso un'autoresponsabilità su fondamento colposo»¹³.

Da ciò peraltro si è altresì desunta l'applicabilità della rimessione non solo alle decadenze relative alla fase di trattazione del processo di cognizione, alle quali era già certamente applicabile l'art. 184 *bis* c.p.c., ma anche ai termini di impugnazione ovvero al termine per riassumere il processo sospeso o interrotto¹⁴.

GNATI, *Il procedimento di ingiunzione* a cura di A. Romano, Milano, 2012, 134-135.

⁴ La suprema Corte ha più volte sottolineato che la notificazione può ritenersi inesistente solo quando sia avvenuta in un luogo e nei confronti di persone assolutamente estranei al destinatario dell'atto (cfr. *ex multis* Cass., 22 aprile 1995, n. 4581, in *Mass. Giur. It.*, 1995, 573; Id., 4 dicembre 1991, n. 12998, *ivi*, 1991, 1134, e in *Foro It.*, 1992, I, 1427; Id., 3 aprile 1980, n. 2166, in *Giur. It.*, 1981, I, 1, 1142). Sul punto cfr. Cass., Sez. un., 8 ottobre 1974, n. 2656, in *Giur. It.*, 1975, I, 1, 1910, con nota di GARBAGNATI; nello stesso senso anche BALBI, voce "Ingiunzione (procedimento di)", in *Enc. Giur.*, XVII, Roma, 1989, 10 e, in giurisprudenza, da ultimo Trib. Torino, 31 agosto 2011, in *www.altalex.com*.

⁵ ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, IV, 63; GARBAGNATI, *Il procedimento di ingiunzione* a cura di A. Romano, cit., 134, nt. 349; Cass., 4 gennaio 2002, n. 67, in *Giur. It.*, 2002, II, 1360; Trib. Monza, 3 marzo 2003, in *Giur. milanese*, 2003, 347; a favore della prorogabilità cfr. invece Trib. Roma, 26 ottobre 2000, in *Giur. romana*, 2001, 53 che prevede la prorogabilità solo nell'ipotesi di notifica del decreto affetta da nullità, non quando la notifica neppure sia stata tentata; Trib. Torino, 17 marzo 1997, in *Giur. It.*, I, 2, 647.

⁶ Trib. Roma, 24 giugno 1999, in *Giur. romana*, 2000, 393. Si esprime, invece, a favore della rinnovazione del termine sempre che il decreto non sia stato *medio tempore* dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., Trib. Milano, 11 marzo 1982, in *Giust. Civ.*, 1982, I, 2816, con nota di A. FINOCCHIARO, e Id. Milano, 22 novembre 1978, in *Riv. Dir. Fin.*, 1979, II, 142.

⁷ Cfr. Trib. Milano, 19 maggio 2003, in *Giur. It.*, 2003, 2281, con nota di TRIPALDI e in *Foro It.*, 2003, I, 2487, con nota di CAPONI; Id. Torino, 29 giugno 2007, in *Foro It.*, 2008, I, 999; con nota di TRIPALDI; recentemente si esprimono a favore, invece Id. Mondovì 10 febbraio 2010, in *www.ilcaso.it* nonché Id. Torino, 4 marzo 2011, in *www.altalex.com*, entrambe citate in motivazione nonché Id. Roma, 2 febbraio 2010, in *Corr. del merito*, 2010, 4, 366.

⁸ Corte cost., 18 maggio 1989, n. 276, in *Foro It.*, 1990, 821.

⁹ Corte cost., 19 novembre 2004, n. 350, in *Giur. It.*, 2005, 1667, con nota di TRIPALDI e in *Foro It.*, 2004, I, 3257, con nota di Caponi.

¹⁰ Certamente l'ambito di applicazione dell'art. 184 *bis* c.p.c. previgente era mutato a seguito della legge n. 534/95 che aveva eliminato il riferimento, prima contenuto nella norma, alle de-

cadenze previste negli artt. 183 e 184 c.p.c., tuttavia la giurisprudenza ha continuato ad interpretare la norma in senso restrittivo; cfr. *ex multis* Cass., 14 marzo 2006, n. 5474, in *Mass. Giur. It.*, 2006, 975, che ha escluso l'applicabilità dell'istituto per quanto concerne le attività relative alla costituzione in giudizio della parte.

¹¹ R. CAPONI, *Rimessione in termini nel processo civile*, in *Dig. Disc. Priv., sez. civ.*, aggiornamento, Torino, 2010, 5: «la garanzia costituzionale del diritto di azione e di difesa in giudizio (artt. 24 e 11 Cost.) non richiede solo di assicurare in via preventiva le condizioni materiali che consentano alle parti di esercitare i poteri processuali, ma impone altresì al legislatore di predisporre un rimedio per eliminare successivamente le conseguenze pregiudizievoli della loro inattività, dovuta all'intervento di un caso fortuito o di una causa di forza maggiore».

¹² B. BRUNELLI, *Art. 294*, in *Commentario breve al codice di procedura civile* a cura di Carpi e Taruffo, Padova, 2012, 1093.

¹³ R. CAPONI, *Rimessione in termini nel processo civile*, cit., 9; BOCCAGNA, *sub art. 153*, in *Codice di procedura civile commentato* diretto da Consolo, Milano, 2010, 1774-1775.

¹⁴ Cass., 25 marzo 2011, n. 7003, in *CED Cassazione*, 2011 (nel caso di specie si trattava di rinnovazione della notificazione del ricorso di cassazione disposta dalla Corte e di impossibilità per il ricorrente di rispettare il termine di venti giorni per il deposito del ricorso e della prova della notifica a causa del ricovero in ospedale del proprio unico difensore, dunque, di ipotesi largamente simile a quella già risolta in senso positivo, rispetto all'applicazione dell'istituto della rimessione in termini, da parte della stessa suprema Corte anche in relazione ad un caso al quale era ancora applicabile l'art. 184 *bis* c.p.c., precisamente cfr. Cass., 2 luglio 2010, n. 15811, in *Foro It.*, 2010, I, 3050 e in *Corr. Giur.*, 2010, 1473, con nota di D'ALESSANDRO, nonché Id., 17 giugno 2010, n. 14627, in *Foro It.*, 2010, II, 1, 3050 e in *Rass. Trib.*, 2011, I, 181, con nota di BIAVATI). A favore della estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termini riformato anche ai poteri esterni al giudizio cfr. BOCCAGNA, *sub art. 153*, cit. 1779; R. CAPONI, *Rimessione in termini nel processo civile*, cit., 8; BRIGUGLIO, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in *www.judicium.it* (l'Autore, dopo aver sottolineato la possibile esistenza di margini di incertezza in merito all'applicabilità dell'istituto della rimessione in relazione al termine c.d. lungo di impugnazione, conclude poi a favore della medesima); D. D'ADAMO, *Prime riflessioni sulla nuova rimessione in termini*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2010, 384 e

Proprio sulla generalizzazione dell'istituto della rimessione in termini si fonda la pronuncia del Tribunale. Ed infatti se, fino alla riforma di cui alla legge, n. 69/2009, si era ritenuto che la rimessione dovesse essere confinata alle sole ipotesi di decadenze endoprocessuali, l'affermata applicabilità del rimedio a poteri, quali quelli di impugnazione, implica la riconducibilità al medesimo rimedio anche dei casi di decadenze da poteri esoprocessuali o quantomeno esterni rispetto al grado di giudizio.

Sotto questo profilo, peraltro, se da un lato la notificazione del decreto ingiuntivo costituisce esercizio di un potere/onere addirittura antecedente la pendenza della lite, è però vero che una fase processuale, seppure senza contraddittorio, si è svolta prima di questo momento, tanto che taluni in dottrina hanno convintemente sostenuto che, già dal momento del deposito, si configurerebbe una litispendenza c.d. semplice o rilevante per un solo soggetto¹⁵ e, sulla scia di ciò, la suprema Corte ha sostenuto che gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso¹⁶, aderendo a quella giurisprudenza di merito che già aveva evidenziato come la stessa notificazione dell'opposizione certamente non annulla la fase monitoria¹⁷.

L'orientamento fatto proprio dal Tribunale di Torino con l'ordinanza di cui sopra e peraltro già accolto dallo stesso Tribunale nonché da altra giurisprudenza di merito¹⁸ è poi del tutto condivisibile, a parere di chi scrive, ove si consideri che la suprema Corte, e con essa parte della giurisprudenza di merito, era già giunta, indipendentemente dalla nuova fisionomia dell'istituto della rimessione in termini, a sottolineare la distinzione fra notificazione omessa o inesistente del decreto e notificazione nulla dello stesso, affermando che, in relazione a quest'ultima ipotesi, dovesse escludersi il ricorrere della volontà di abbandono del provvedimento¹⁹. In realtà ciò che oggi il Tribunale di Torino ammette altro non è se non lo stesso principio: non ogni caso di decadenza dai termini *ex art.* 644 c.p.c. per notifica omessa, inesistente o nulla sarà sanato concedendosi al ricorrente la rinnovazione, bensì solo quel caso nel quale il ricorrente sia incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile e, dunque, solo quando possa dimostrare che l'inattività non è riconducibile a colpa sua o del suo difensore.

Sotto il profilo della valutazione dell'impedimento, riconosciuta la difficoltà che deriva dall'adozione, da parte del legislatore anche nel contesto dell'art. 153, comma 2, c.p.c. di una formula elastica ed indubbiamente ampia, sembra convincente la tesi già sopra citata, secondo la quale punto di partenza è che «l'attività facoltativa del soggetto per la realizzazione dei propri interessi (quindi anche l'attività processuale) è oggetto di un giudizio di autoreponsabilità, parallelo al giudizio di responsabilità verso gli altri, che ha ad oggetto l'attività doverosa dei soggetti tenuti a cooperare alla realizzazione di interessi altrui [...]». Nelle ipotesi in cui la norma processuale non prevede alcuno strumento per attribuire rilevanza agli impedimenti sulla durata o sul decorso del termine o della fase (come l'art. 153 c.p.c. nel suo testo originario) [...] l'impedimento e, con ciò, l'eventuale estinzione del potere processuale per decadenza, sono imputati alla sfera della parte a titolo di autoreponsabilità oggettiva. [...] Ove invece questa possibilità sia concessa (come l'art. 153 c.p.c. nel testo che risulta dalla riforma del 2009), è aperta la strada verso un'autoreponsabilità su fondamento colposo²⁰. L'autore sottolinea come l'inquadramento della rimessione in termini nel contesto del principio di auto responsabilità²¹ determini l'impossibilità di automatica estensione a tale istituto delle norme che il legislatore ha dettato nella prospettiva della responsabilità verso altri. Dunque proprio in relazione alle ipotesi di negligenza del difensore — come sottolineato dalla dottrina sopra citata — si dimostra utile l'aver affermato la distinzione tra autoreponsabilità e responsabilità verso gli altri; da ciò deriva, infatti, l'impossibilità di estendere apoditticamente a tali ipotesi il criterio di cui all'art. 2236 c.c. Lo stesso vale per quanto concerne l'identificazione dei terzi, il cui comportamento non è imputabile alla parte ai fini della rimessione in termini. Da ciò si desume che la nozione di causa non imputabile di cui alla norma in commento può essere «integrata, a seconda dei casi, da un criterio di imputazione soggettivo (la colpa) o oggettivo»²².

Un ulteriore elemento che indubbiamente milita a favore della posizione accolta dal Tribunale di Torino deriva dall'elaborazione giurisprudenziale in tema di notificazione di atti processuali che ha trovato riconoscimento legislativo nel comma 3 dell'art. 149 c.p.c.²³,

segg. Si esprimevano a favore dell'applicabilità della rimessione ai termini di impugnazione anche prima della riforma di cui alla legge n. 69/2009: R. CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996, BALBI, *La decadenza nel processo di cognizione*, Milano, 1983. Sul tema cfr. anche Cass., Sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783, in *Giur. It.*, 2006, I, 87 e in *Corr. Giur.*, 2006, 678, con nota di GASPERRINI, nonché R. CAPONI, *Un passo delle sezioni unite della Cassazione verso la rimessione nei termini di impugnazione*, in *Foro It.*, 2005, I, 2402 e segg.

¹⁵ Cfr. in generale sui procedimenti che iniziano con ricorso TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 2008, 99; sul procedimento di ingiunzione: BALBI, voce "Ingiunzione", cit., 5; PICCININNI, *Pendenza del procedimento di ingiunzione, effetti della domanda e criterio della prevenzione*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2008, 1765 e segg.; in giurisprudenza cfr. Cass., Sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596.

¹⁶ Cass., Sez. un., 1° ottobre 2007, n. 20596, in *Giur. It.*, 2008, 5, 1187 e in *Riv. Dir. Proc.*, 2008, 6, 1759, con nota di PICCININNI.

¹⁷ Cfr. Giud. di Pace, Bari, 27 febbraio 2006, in *De Jure*.

¹⁸ Cfr. nota 6 sopra.

¹⁹ Cass., 31 ottobre 2007, n. 22959, in *Mass. Giur. It.*, 2007, 1863 e seg.; Id., 28 agosto 2009, n. 18791, *ivi*, 2009; Id., 23 agosto 2011, n. 17478, in *Pluris*: «Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso».

²⁰ R. CAPONI, *op. cit.*, 2010, 8-9.

²¹ In merito cfr. PUGLIATTI, voce "Autoreponsabilità", in *Enc. Dir.*, IV, Milano, 1959, 452 e segg.

²² R. CAPONI, *op. cit.*, 16; ID., *La causa non imputabile alla parte nella disciplina della rimessione in termini nel processo civile*, in *Foro It.*, 1998, I, 2658.

²³ Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), L. 28 dicembre 2005, n. 263 con effetto dal 1° marzo 2006 per i pro-

norma quest'ultima che codifica il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il notificato.

Del resto se — ai sensi dell'articolo da ultimo richiamato — il notificante di un atto processuale è messo al riparo dalle decadenze dovute a cause a lui non imputabili (quali il ritardo dell'ufficiale giudiziario e/o dell'ufficio postale) a condizione che la notificazione arrivi poi a compimento, non si comprende per quale ragione non debba essere messo al riparo il notificante del decreto ingiuntivo ove la decadenza dal termine di efficacia di cui all'art. 644 c.p.c. sia dipesa da causa a lui non imputabile e, dunque, tutte le volte in cui tale decadenza non derivi da sua mera inattività. Ciò che rileva è che, a fronte della rimessione, l'iter notificatorio si concluda, consentendo al resistente di esercitare i poteri allo stesso spettanti.

Ammettere il ricorrente, che sia decaduto senza sua colpa dal termine *ex art. 644 c.p.c.*, alla rimessione sembra costituire altresì applicazione del principio della parità delle armi tra le parti. Ed infatti il resistente gode, in ogni caso, della possibilità di esperire opposizione tardiva tutte le volte in cui sia in grado di dimostrare che l'opposizione ordinaria gli è stata preclusa per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Sotto questo profilo la Consulta, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p.c., ha sottolineato come sia «del tutto ragionevole (in termini di bilanciamento degli interessi coinvolti) che all'attribuzione ad un soggetto del vantaggio di ottenere un titolo (eventualmente esecutivo) al di fuori di un giudizio, si contrapponga l'onere per il soggetto medesimo di porre tempestivamente (e comunque in un congruo lasso di tempo) il (presunto) debitore a conoscenza della pretesa vantata, per consentirgli di far valere con efficacia le proprie difese»²⁴.

Tale argomentazione, certamente condivisibile in sé e per sé considerata, non tiene però conto del fatto che ciò di cui si discute non è un'attività imputabile al

ricorrente e/o al suo difensore, bensì un mancato raggiungimento di un esito (la notificazione valida) a fronte di un'attività del ricorrente che è stata solerte e conforme e che, senza sua colpa, non si è conclusa con il raggiungimento dell'obbiettivo.

Quanto poi alle alternative consentite al creditore che senza sua colpa non abbia notificato il provvedimento entro il termine di efficacia, che consistono — come ricordato dalla stessa Corte costituzionale — nella possibilità di «far valere nuovamente il proprio diritto nelle forme ordinarie, ovvero ricorrendo ancora al procedimento monitorio (sia nell'inerzia del debitore sia dopo che costui abbia eventualmente ottenuto, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., la dichiarazione di inefficacia del decreto tardivamente notificato), ma anche, in alternativa, notificare tardivamente il decreto ed attendere l'eventuale opposizione del debitore e, nel giudizio di cognizione ordinaria sulla pretesa creditoria che ne consegue, proporre l'istanza di ordinanza-ingiunzione *ex art. 186 ter c.p.c.*», le stesse paiono, come sottolinea il provvedimento in commento, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo²⁵ nonché con il principio di economia processuale. Ciò sembra tanto più vero ove si riconosca, così come hanno già fatto la giurisprudenza e la dottrina, che in ogni caso l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione dello stesso non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale²⁶.

È poi evidente che, ove l'orientamento qui seguito dal Tribunale di Torino trovasse definitivo accoglimento, verrebbe a restringersi notevolmente l'ambito di applicabilità dell'art. 188 disp. att. c.p.c.²⁷; ciò tuttavia non sembra una rilevante perdita per il sistema, posti i notevoli problemi di coordinamento che la norma ha posto nel contesto della sua — per la verità abbastanza limitata — applicazione. Peraltro la giurisprudenza già si esprime a favore dell'inutilizzabilità del procedimento *ex art. 188 disp. att. c.p.c.* qualora il decreto ingiuntivo sia notificato tardivamente, ma co-

cedimenti iniziati dopo tale data. Cfr. R. CAPONI, *La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile (art. 149, 3° comma c.p.c.)*, in *Foro It.*, 2006, V, 165 e segg. La norma in questione costituisce il portato a livello legislativo delle sentenze della Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477 (in *Giur. It.*, 2003, 627, con nota di SIMONETTI e in *Foro It.*, 2003, I, 13, con nota di CAPONI, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze dei terzi*); 23 gennaio 2004, n. 28 (in *Giur. It.*, 2004, 939, con nota di DELLE DONNE e in *Foro It.*, 2004, I, 645, con nota di CAPONI, *Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta*, e in *Corr. Giur.*, 2004, 1307, con nota di GLENDI, *La notificazione degli atti dopo l'intervento della Corte costituzionale*); 12 marzo 2004, n. 97, in *Giur. It.*, 2004, con nota di FALCO; 2 aprile 2004, n. 107 (in *Giur. It.*, 2005, 771, con nota di RONCO, *L'iscrizione a ruolo su velina e l'alterazione del canone di consequenzialità fra gli atti processuali*) nonché 18 marzo 2005, n. 118 (in *Giur. Cost.*, 2005, 1039) e 12 aprile 2005, n. 154 (in *Foro It.*, 2006, 10, I, 2677). In merito al principio della scissione tra i due momenti di perfezionamento della notificazione cfr. Cass., Sez. un., 1° febbraio 2012, n. 1418 (in *Guida Dir.*, 2012, 13, 40) ove si afferma, ancora una volta, che «risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli

atti il principio secondo il quale — relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti». In generale sul principio in questione cfr. A. FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile*, Milano, 2012; A. BATÀ-V. CARBONE, *Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza*, 2010, 33 e segg.; E. DALMOTTO, *Difficoltà interpretative poste dalla nuova regola sulla scissione del perfezionamento della notifica postale*, in *www.judicium.it*, 2004.

²⁴ Cfr. la già citata Corte cost., 19 novembre 2004, n. 350.

²⁵ In questo senso Trib. Mondovì, 19 febbraio 2010, cit.

²⁶ Cfr. da ultimo Trib. Nocera Inferiore, 7 ottobre 2011, in *Pluris*.

²⁷ In generale sul procedimento *ex art. 188 disp. att. c.p.c. v. VALITUTTI-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, 2008, nonché VALLE, in *Il procedimento di ingiunzione*, a cura di Capponi, 2009, 449 e segg.

munque prima dell'instaurazione del procedimento di cui alla norma citata²⁸. Ed infatti, in questa ipotesi, la suprema Corte ritiene che l'inefficacia debba essere fatta valere dall'ingiunto nel termine ordinario di opposizione decorrente dalla notificazione tardiva²⁹, escludendo altresì che possa essere rilevata dal giudice³⁰.

FRANCESCA FERRARI

DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO

TRIBUNALE TORINO, 14 giugno 2012 (ordinanza)
— CONCA *Estensore* — X - Pieri s.r.l.

Ingiunzione (Procedimento per) — Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo — Ordinanza del giudice istruttore che nega la provvisoria esecutività — Revocabilità (C.p.c. artt. 177, 648).

È revocabile l'ordinanza con cui il giudice istruttore rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. (1).

 *Omissis*. — Premesso che, con ordinanza del 7.11.2011, non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, sul presupposto del disconoscimento di documento concorrente a fondare la prova scritta del titolo;

che successivamente, disposta la verifica della scrittura, la medesima parte processuale revocava il disconoscimento, con ciò riconoscendo l'autenticità della propria sottoscrizione;

che, pertanto, veniva disposta la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;

che con istanza depositata in data 10 maggio 2012, l'opponente chiedeva la revoca dell'ordinanza 20 aprile 2012 (concedente la provvisoria esecuzione del decreto opposto), stante il carattere non impugnabile dell'ordinanza di rigetto e l'insussistenza dei presupposti per la concessione ex art. 648 c.p.c., atteso che, nel contempo, era stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni;

che, alla luce dell'istanza proposta, veniva pertanto concesso termine alla parte contro interessata, al fine di poter dedurre in merito;

che la convenuta opposta, depositando memoria autorizzata entro il termine concesso, ha contestato la sussistenza dei presupposti per la revoca dell'ordinanza già resa;

ritenuto che l'ordinanza resa in data 8 giugno 2011 era ed è in concreto modificabile siccome espressamente resa sulla base di un presupposto di fatto venuto meno, fra l'altro per fatto della stessa parte processuale talché, stante il carattere meramente ordinatorio e non decisorio del provvedimento, la mutata situazione di fatto ben può essere oggetto di rinnovata valutazione;

che, ad ogni buon conto, l'ordinanza implicitamente revocata per effetto di quella successiva del 20.4.2012, era

ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., non di accoglimento, laddove solo l'ordinanza che accoglie l'istanza può essere ritenuta non revocabile, ai sensi dell'art. 177 c.p.c.;

che, con riferimento al fatto che è già stata fissata precisazione delle conclusioni, è evidente che il carattere di pronta spedizione della causa, nulla toglie al fatto che non la causa, bensì l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, dovendo la delibazione interinale da rendersi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. essere riferita al quadro probatorio posto a sostegno dell'opposizione proposta al decreto ingiuntivo, non già in relazione agli elementi di fatto e di giudizio che conducono a ritenere il procedimento, comunque, suscettibile di essere deciso, nel rito o nel merito;

P.Q.M.

rigetta l'istanza avanzata da Pieri s.r.l., ferma la già indicata udienza del 23.1.2013, ore 11,30 per i disposti incompetenti. — *Omissis*.

 (1) Il provvedimento in epigrafe si inserisce nell'ambito di un'annosa *querelle* giurisprudenziale e dottrinale concernente la revocabilità o meno delle ordinanze di rigetto pronunciate ex artt. 648 e 649 c.p.c.

Tale tematica rappresenta un "nodo" classico del diritto processuale civile che, ad oggi, nonostante mezzo secolo di dibattito, pare non aver ancora trovato una soluzione largamente condivisa.

Il provvedimento qui annotato aderisce all'orientamento giurisprudenziale che ritiene le suddette ordinanze revocabili (impugnabili e modificabili) ex art. 177, comma 3, c.p.c.

Al contrario, l'orientamento più risalente attribuisce il crisma dell'intangibilità non solo all'ordinanza di accoglimento, ma altresì a quella di diniego pronunciata ex art. 648 o 649 c.p.c.

I fautori di tale orientamento sostengono che il regime di inimpugnabilità, espressamente previsto dall'art. 648 c.p.c. nel caso di concessione della provvisoria esecutività, dovrebbe essere esteso altresì all'ordinanza di diniego, avendo entrambe identico contenuto¹.

A tal proposito, il Satta² argomentava che la scelta di ritenere revocabile l'ordinanza di diniego avrebbe portato ad una inspiegabile incongruenza a livello sistematico, ovvero:

— una disciplina della concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. più favorevole all'opposto (il quale avrebbe la facoltà di reiterare l'istanza respinta);

— e, specularmente, una disciplina della sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c. più favorevole all'opponente (con facoltà di riproporre l'i-

²⁸ Si pronuncia criticamente in merito a questo orientamento A. RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, Torino, 2000, 310 e segg.

²⁹ Cass., 2 aprile 2010, n. 8126, in *Giur. It.*, 2011, 2, 377.

³⁰ Cass., 17 dicembre 1992, n. 13333, in *Mass. Giur. It.*, 1992, 1201, e in *Giust. Civ.* 1993, I, 928; Id., 14 aprile 2005, n. 7764, in *Mass. Giur. It.*, 2005, 1500 e segg.

¹ SATTA, *Modificabilità dell'ordinanza di rigetto dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo*, in *Foro It.*, 1953, I, 1183 segg., nonché in *Commentario al codice di procedura civile*, IV, Milano 1968, 90 segg.; in tal senso si veda anche: ANDRIOLI,

Commento al codice di procedura civile, IV, Napoli 1964, 86; SALIS, *Sull'immutabilità dell'ordinanza che dispone circa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo*, in *Giur. It.*, 1954, I, 2, 11; SCIACCHITANO, *Ingiunzione (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, 521; VALITUTTI-DE STEFANO, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, Padova, 2000, 323 e segg.; VELLANI, *In tema di irrevocabilità dell'ordinanza di sospensione ex art. 649 codice di procedura civile, e di cauzione*, in *Giur. It.*, 1956, I, 2, 37.

² In SATTA, *Modificabilità dell'ordinanza di rigetto dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo*, cit.